

OSSERVATORIO TRIBUTARIO

# Trust, guida alle imposte sui trasferimenti

Continua la pubblicazione della rubrica a cadenza mensile realizzata in collaborazione con la sezione campana dell'Associazione nazionale tributaristi Italia (Anti), a cura del presidente regionale dell'Anti Giuseppe Sera. La rubrica, dedicata ad approfondimenti sul tema del fisco e dei tributi, sarà pubblicata l'ultimo sabato di ogni mese.

● Paolo Gaeta\*

Sin dalla approvazione della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja si intuiva che la variabile tributaria nelle operazioni di trust era una componente da valutare con attenzione nel decidere se procedere alla istituzione del trust. Ciò a causa dei riflessi di meccanismi tipici cui i trust danno luogo: la segregazione patrimoniale, i trasferimenti di proprietà dal disponente al trustee e poi al beneficiario.

Il trust, ricordiamolo, è quell'istituto giuridico riconosciuto in Italia dal 1992 con il quale è possibile per un soggetto (disponente) trasferire un diritto (immobili, mobili, denaro) ad un altro soggetto (trustee, persona fisica o giuridica) affinché lo stesso lo gestisca nell'interesse di una categoria di soggetti denominati beneficiari. Qualora un diritto è in trust esso non appartiene più al disponente (il trasferimento al trustee è in piena proprietà), è esercitato dal trustee (soggetto che svolge un ufficio nell'interesse esclusivo dei beneficiari) ed è destinato, alla fine del trust (da zero fino a 80 anni in media), ad essere trasferito definitivamente ai beneficiari. Durante la vita del trust il trustee può essere sostituito, i beneficiari possono essere modificati, ma il diritto resterà vincolato in trust e protetto rispetto alle vicende personali del disponente e dei beneficiari. Ma la vera unità del trust è data dal fatto che il bene è residente in una porzione di patrimonio del trustee che lo rende inattuabile anche dai creditori del trustee, oltre che da quelli del disponente. Uno strumento eccezionale, ma delicato, di gestione del rischio, protezione patrimoniale e di pianificazione nel trasferimento della ricchezza familiare, diffuso in tutto il mondo ed adatto a proteggere qualsiasi bene (un conto corrente, opere d'arte, i beni della dote, un pacchetto azionario, un immobile per i propri figli o per un soggetto disabile, un accordo di separazione coniugale od anche una porzione di patrimonio personale dell'imprenditore a vantaggio e garanzia di un finanziamento dell'impresa, che consente di migliorare il rating di Basilea 2 grazie alla creazione di

una garanzia modulare e vincolata, in luogo di un pegno rotativo).

Oggi la legge sul trust, almeno quella tributaria nelle imposte dirette, esiste; maturata in sordina senza che nemmeno quella parte della dottrina più attenta e più vicina all'area di Governo avesse l'occasione di poter contribuire sostanzialmente alla sua stesura. L'imposizione indiretta è stata rivoluzionata a seguito della approvazione della Legge Finanziaria 2007, che ha reintrodotto l'imposta di successione e donazione e che interessa anche i trust, nella misura in cui gli stessi possono essere considerati vincoli di destinazione o strumenti per donazioni indirette.

## Novità

Sappiamo che il rapporto di trust è mutevole; ciò implica innumerevoli possibili effetti giuridici che hanno riflessi fiscali diversi.

Distinguiamo per semplicità gli atti di trust mortis causa ed inter vivos; poi, tra questi ultimi, quelli liberali e quelli non liberali, utilizzando come elemento discriminante l'esistenza di un animus donandi del disponente nei confronti dei beneficiari (chiaro è che i trust commerciali sono di regola non liberali).

E' ormai prassi che si inseriscano le regole del rapporto in un atto programmatico senza immediato contenuto patrimoniale (in genere scrittura privata od atto pubblico), lasciando ad altri strumenti la dotazione del fondo in trust, atti che chiamiamo dispositivi.

L'atto istitutivo del trust è tassato con imposta di registro fissa di 168 euro circa (articolo 10 oppure articolo 11 della tariffa parte prima). I profili tributari indiretti di alcuni trust finiscono qua; essi possono essere fiscalmente neutri o per mancanza del presupposto (l'atto da tassare), o per esclusione, o per tassazione in misura fissa.

L'atto dispositivo inter vivos con il quale si trasferisce un immobile al trustee e poi al beneficiario potrà essere tassato con imposta di registro o di donazione, vediamo in che modo, in quale momento ed in che misura, cercando di chiarire chi sia il soggetto che manifesta capacità contributiva in caso di donazione. La tassazione dei trasferimenti al trustee deve essere ricompresa nella norma sulle donazioni, laddove si è deciso di tassare gli "atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione".

La tassazione degli atti a titolo gratuito è una novità rispetto al passato, il legislatore sembra ora voler prescindere dall'accerta-

## Anti, in campo dal 1949

L'Anti - Associazione nazionale tributaristi italiani è un'associazione di studi e ricerche nel campo del diritto tributario e finanziario fondata nel 1949 da Epicarmo Corbino i cui soci, specialisti della materia, sono avvocati, commercialisti, ragionieri e cultori della materia, tutti già iscritti negli albi professionali di categoria.

mento dell'animo donandi per tassare un atto come donazione. La tassazione degli atti a titolo gratuito potrebbe essere il punto debole della norma se non accompagnata dalla previsione che gli atti a titolo gratuito sono soltanto quelli che determinano un incremento del patrimonio del beneficiario su cui si riflettono gli effetti dell'atto gratuito.

Ma la norma non fa nessuna differenza su questo e, con un'interpretazione letterale, colpisce anche gli atti che non comportano alcun accrescimento patrimoniale per il beneficiario (comodato gratuito, finanziamento tra società del gruppo), ed in questa ottica andrebbe esclusa la tassazione del trasferimento al trustee, in quanto il suo patrimonio non subisce per certo alcun incremento dai trasferimenti in trust.

Oltre che la tassazione degli atti a titolo gratuito anche la tassazione dei "vincoli di destinazione" pone problemi. I vincoli sono atti che non comportano, di per sé, alcun trasferimento di beni e diritti e fino ad oggi, come atti non dispositivi, non erano soggetti alle imposte indirette proporzionali, che presuppongono invece un trasferimento di beni e diritti. Nei vincoli non vi è nessuna manifestazione di capacità contributiva.

L'imposta di donazione ha così due anime, una che prevede la tassazione dei trasferimenti in presenza di un animus donandi, l'altra nuova, ed incoerente con il sistema, che prevede la tassazione dei trasferimenti in cui l'animo donandi non è presente.

Il presupposto di imposta è difficilmente individuabile, ed anche le regole per la determinazione della base imponibile ("valore" del vincolo), dei soggetti passivi (i beneficiari del vincolo) e quindi del momento della tassazione. Sarebbe coerente la tassazione degli atti dispositivi di trasferimento in trust (se "liberali") con l'imposta di donazione al momento del trasferimento al beneficiario (o magari al trustee secondo la qualifica soggettiva del beneficiario in una sorta di anticipazione di imposta, con il successivo passaggio ad imposta fissa) e degli atti di trasferimento al trustee privi di qualsiasi contenuto liberale con l'imposta di registro.

Ci si dovrebbe, inoltre, astendere da forme di tassazione indiretta per i trust

autodichiarati (in cui il proprietario del bene vincola lo stesso nominandosi trustee) alla stregua di quanto è avvenuto per un lungo periodo per il fondo patrimoniale. Tale soluzione è condivisa dall'Agenzia delle Entrate espresse in tal senso durante l'ultimo incontro Telefisco.

## Imposte e trust

La Legge finanziaria 2007 ha apportato modifiche al testo unico delle imposte dirette, inserendo una speciale disciplina per i trust. Non è questo il luogo per

accennare ai miglioramenti necessari alla nuova norma, soprattutto per trust con particolari caratteristiche; sottolineiamo però alcuni punti fermi. Il trust, pur non avendo una personalità giuridica, è riconosciuto come ente ai fini tributari secondo le regole dell'art. 73. Quindi, i redditi in trust saranno tassati con le regole dell'Ires, solitamente quelle previste per gli enti non commerciali, ed il trustee annualmente presenterà dichiarazione dei redditi per ogni trust da lui amministrato. Qualora però l'atto di trust individui i beneficiari, saranno questi ultimi ad essere tassati con le regole delle imposte delle persone fisiche in modo simile a quello che avviene per le società di persone.

La nuova normativa tributaria, diretta ed indiret-

ta, ha creato un meccanismo rigido di tassazione che poco si adatta ad uno strumento flessibile e polimorfico, con il vantaggio di dare certezza, ma lo svantaggio di essere inadeguata a numerose fattispecie (anche per i trust non residenti). Pensiamo alla tassazione per trasparenza nel caso di beneficiari individuati anche se gli stessi non percepiscono nessun reddito e senza che nemmeno sappiano di essere individuati (!). Ma il trust è talmente flessibile che sarà onere del pianificatore tributario individuare la soluzione idonea ed efficiente che consenta di ottenere i grandi vantaggi del trust con una soluzione tributaria adeguata e corretta.

\*Consigliere  
Anti Campania

## INCONTRO

### Leva fiscale per contrastare la camorra

Leva fiscale come strumento di contrasto al fenomeno mafioso: si tiene oggi il convegno presso l'università Federico II di Napoli. L'incontro è organizzato dall'ateneo Federiciano e dall'Iti, istituto tributario italiano. L'evento è diviso in due sessioni. La prima prevede un'analisi del sistema fiscale italiano e la conseguente possibilità di una letta più strenua all'evasione. La seconda parte, con inizio alle 12, prevede una tavola rotonda sul "Caso Napoli". Tra i partecipanti, è previsto Francesco Balletta, ordinario della Federico II, che discuterà di "Aspetti fiscali dal bri-

gantaggio alla camorra"; Franco Roberti, procuratore capo del pool anticamorra di Napoli, discuterà di "riciclaggio del denaro sporco e leggi di contrasto". Sulle norme di bilancio, è previsto l'intervento del docente Ermanno Bocchini, mentre Antonio Minervini, commissione diritti penali dell'ordine dei dottori commercialisti, discuterà delle norme di contrasto. Per la tavola rotonda è prevista la partecipazione, tra gli altri, di Giorgio Fiore, presidente dell'Osservatorio sulla camorra e di Achille Coppola, presidente dei commercialisti di Napoli.

**PER UNA VILLA VISTA MARE NE SERVONO ANCORA 250.**

Raccogliere 250 cani non è cosa ardua. Tra quelli randagi e quelli abbandonati, forse si riesce ad arrivare anche a 300 in un paio di settimane. Un ottimo risultato, se si pensa che in un canile legger un cane può valere fino a sette euro al giorno. Circa 60.000 euro in più in solo un mese. Se non ne mancano troppi potrebbe scappare anche la macchina nuova. Gentilmente offerta da noi contribuenti, s'intende. Perché i canili legger sono appalti comunali. Sorpreso? Ti invitiamo a visitare il sito [www.volager.com](http://www.volager.com) e ad aiutarci con una firma. Siamo sicuri che dalla prigione la villa non gli servirà più.

Per maggiori informazioni  
Tel. 06/4481325